



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n. <u>11</u> del registro data <u>05/04/2019</u>	Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.
--	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno CINQUE, del mese di Aprile, dalle ore 12,10 e ss., nell'ufficio del Segretario Comunale, il **COMMISSARIO ad ACTA Dott. Angelo Sajeva**, giusta delega del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, nominato con disposizione giurisdizionale e con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento), con nota prot.n.4261 del 19.03.2019, esaminata con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Volla, la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del I Settore - Ufficio Contenzioso - (che di seguito si trascrive) nell'esercizio dei poteri ordinariamente di competenza del **CONSIGLIO COMUNALE**.

Di 1



Deliberazione di C.C.n. 11 /2019- Oggetto: "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.

Premesso che:

La Ditta Ecoin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Laura Rizzo ha proposto ricorso per ingiunzione contro il Comune di Realmonte per il pagamento derivante da un intervento di autoespurgo nei pozzetti di ispezione siti in località Punta Grande, stante la fuoriuscita delle acque di dilavamento, per un importo complessivo di €.915,00 iva compresa.

Con Decreto Ingiuntivo n. 413/17 del 13/05/2017 (R.G.1414/2017) notificato al Comune di Realmonte in data 10/11/2017 prot.n.12638 si intimava di pagare a ricorrente le somme in conto capitale ivi indicate, nonché gli interessi oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate contestualmente;

Il decreto ingiuntivo non opposto dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 647 del codice civile e munito di formula esecutiva in data 19/05/2017, è stato notificato in data 07/06/2017 prot.n.6125;

La ditta suindicata proponeva ricorso presso il TAR di Palermo (R.G.n.01952/2018) per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 413/2017 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento;

Vista la sentenza n. 2714/2018 emessa dal Tar di Palermo sezione Terza, passata in giudicato che ordina al Comune di Realmonte:

- di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzioni al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per l'importo non ancora corrisposto;
- assegna al Comune il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione anche a cura di parte della predetta sentenza per ottemperare il giudicato;
- Per il caso di inadempienza ulteriore nomina del Commissario ad acta il Dirigente Generale Enti Locali dell'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, perché provveda entro il termine di 60 giorni dal termine predetto a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Amministrazione intimata;
- Condanna il Comune di Realmonte al pagamento delle spese del presente giudizio per complessivi € 600.00 comprensivi del rimborso spese forfetarie ex art. 2 comma 2 del d.m. n.55/2014 oltre iva e cpa come per legge se dovuti e refusione del contributo unificato;
- Vista la nota prot.n. 4261 del 19.03.2019 con la quale il Commissario ad Acta nominato per l'esecuzione del giudicato, Dott. Angelo Sajeva, invita questo Comune a predisporre, nel termine di 7 giorni, apposita proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito in questione, da sottoporre, previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di Revisione Economica Finanziaria, all'approvazione dello stesso.

Considerato che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 12 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od

Di 2



Deliberazione di C.C.n. 41 /2019- Oggetto: "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.

omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità,
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;



- La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), depositato agli atti;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Responsabile Settore I la predisposizione della proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



IL COMMISSARIO AD ACTA

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile Settore I avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte".

Visto il Decreto Ingiuntivo n.413/17 del 13/05/2017 (R.G.1414/2017) e la Sentenza TAR Sicilia n.2714/2018 allegati alla presente;

Ritenuto di dovere approvare la proposta di Riconoscimento fuori bilancio di cui sopra così come formulata e dunque disporre il pagamento di € 2.360,29 (omniacomprensivi) con le modalità e i termini nella stessa indicate;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Di 4



Deliberazione di C.C.n. AA/2019- Oggetto: "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.

Vista la nota prot.n.4261 del 19/03/2019 di comunicazione di insediamento presso il Comune di Realmonte;

DELIBERA

- 1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

Importi da versare alla ECOIN s.r.l. tramite bonifico bancario.

- Sorte titolo esecutivo € 915,00
- Interessi ex D.Lgs.231/2002 al 03.01.2019 alla data odierna € 257,56

Totale ECOIN s.r.l. € 1.172,56

Importi relativi alle spese legali (Avv. Laura Rizzo n.q. di Procuratore distrattario) tramite bonifico bancario.

- Spese legali liquidate in Decreto Ingiuntivo € 150,00
- Spese vive liquidate in Decreto Ingiuntivo € 21,50
- Costo notifica atti € 73,71
- Spese legali liquidate in sentenza TAR € 600,00
- CPA (4% su spese legali) € 30,00
- Rifusione contributo unificato € 300,00
- Costo notifica sentenza TAR € 12,52

Totale Avv. Rizzo € 1.187,73

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 2.360,29

3) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 2.360,29 trova copertura al cap.n.9100 del redigendo bilancio di previsione 2019;

4) Di corrispondere, conseguentemente, Sentenza n.2714/18 per le causali di cui alla premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 2.360,29 con le seguenti modalità:

- alla Ditta ECOIN s.r.l. € 1.172,56
- all'Avv. Rizzo € 1.187,73.


5) Di incaricare il Responsabile del 1° Settore a predisporre l'atto di liquidazione, nonché il Responsabile del 2° Settore di emettere i relativi mandati di pagamento;

6) Trasmettere copia del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002;

7) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Angelo Sapeva





COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.

Premesso che:

La Ditta Ecoin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Laura Rizzo ha proposto ricorso per ingiunzione contro il Comune di Realmonte per il pagamento derivante da un intervento di autoespurgo nei pozzetti di ispezione siti in località Punta Grande, stante la fuoriuscita delle acque di dilavamento, per un importo complessivo di €.915,00 iva compresa.

Con Decreto Ingiuntivo n. 413/17 del 13/05/2017 (R.G.1414/2017) notificato al Comune di Realmonte in data 10/11/2017 prot.n.12638 si intimava di pagare a ricorrente le somme in conto capitale ivi indicate, nonché gli interessi oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate contestualmente;

Il decreto ingiuntivo non opposto dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 647 del codice civile e munito di formula esecutiva in data 19/05/2017, è stato notificato in data 07/06/2017 prot.n.6125;

La ditta suindicata proponeva ricorso presso il TAR di Palermo (R.G.n.01952/2018) per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 413/2017 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento;

Vista la sentenza n. 2714/2018 emessa dal Tar di Palermo sezione Terza, passata in giudicato che ordina al Comune di Realmonte:

- di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzioni al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per l'importo non ancora corrisposto;
- assegna al Comune il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione anche a cura di parte della predetta sentenza per ottemperare il giudicato;
- Per il caso di inadempienza ulteriore nomina del Commissario ad acta il Dirigente Generale Enti Locali dell'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, perché provveda entro il termine di 60 giorni dal termine predetto a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Amministrazione intimata;
- Condanna il Comune di Realmonte al pagamento delle spese del presente giudizio per complessivi € 600.00 comprensivi del rimborso spese forfetarie ex art. 2 comma 2 del d.m. n.55/2014 oltre iva e cpa come per legge se dovuti o refusione del contributo unificato;
- Vista la nota prot.n. 4261 del 19.03.2019 con la quale il Commissario ad Acta nominato per l'esecuzione del giudicato, Dott. Angelo Sajeva, invita questo Comune a predisporre, nel



OGGETTO: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte".

termine di 7 giorni, apposita proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito in questione, da sottoporre, previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di Revisione Economica Finanziaria, all'approvazione dello stesso.

Considerato che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 12 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *"un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giurcontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

OGGETTO : Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg:vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità,

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), depositato agli atti;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Responsabile Settore 1 la predisposizione della proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) - di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

OGGETTO : Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lgivo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Fecoln s.r.l. contro Comune di Realmonte.

2) - di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma i, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

Importi da versare alla ECOIN s.r.l. tramite bonifico bancario.

- Sorte titolo esecutivo € 915,00

- Interessi ex D.Lgs.231/2002 al 03.01.2019 alla data odierna € 257,56

Totale ECOIN s.r.l. € 1.172,56

Importi relativi alle spese legali (Avv. Laura Rizzo n.q. di Procuratore distrattario) tramite bonifico bancario.

- Spese legali liquidate in Decreto Ingiuntivo € 150,00

- Spese vive liquidate in Decreto Ingiuntivo € 21,50

- Costo notifica atti € 73,71

- Spese legali liquidate in sentenza TAR € 600,00

- CPA (4% su spese legali) € 30,00

- Rifusione contributo unificato € 300,00

- Costo notifica sentenza TAR € 12,52

Totale Avv. Rizzo € 1.187,73

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 2.360,29

3) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 2.360,29 trova copertura al cap.n. 100 del redigendo bilancio di previsione 2019;

4) Di corrispondere, conseguentemente, Sentenza n.2714/18 per le causali di cui alla premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 2.360,29 con le seguenti modalità:

- alla Ditta ECOIN s.r.l. € 1.172,56

- all'Avv. Rizzo € 1.187,73.

5) Trasmettere copia del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002;

6) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere.

Addi,



Il Responsabile del 1° Settore
Arch. Giuseppe Vetta

OGGETTO : Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto l.g.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoin s.r.l. contro Comune di Realmonte.

Al sensi del Decreto Lg.vo n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n. 267/2000 per Sentenza n. 2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecom s.r.l. contro Comune di Realmonte. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Realmonte, _____


Il Responsabile del I Settore
Dr. Giuseppe Vella

Si esprime parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Realmonte, _____


Il Responsabile del Servizio Contabile
Dr. Salvatore Alesci

Ai sensi, del Decreto Lg.vo n. 267/2000, e della L.R. n.30/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

Realmonte, _____


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Salvatore Alesci

OGGETTO : Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecom s.r.l. contro Comune di Realmonte.

COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 12 DEL 04/04/2019

Oggetto: richiesta parere riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n° 267/2000 per sentenza n° 2714/18 del TAR Regionale per la Sicilia - Ecoin srl contro Comune di Realmonte

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di Aprile il sottoscritto Dott. Carmelo Di Caro Catarratto, Revisore Unico di codesto Comune di Realmonte, ricevuta la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale a mezzo pec del 29/03/2019 ore 08:39, avente ad oggetto: riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n° 267/2000 per sentenza n° 2714/18 del TAR Regionale per la Sicilia - Ecoin srl contro Comune di Realmonte.

Premesso

che la società Ecoin srl in persona del legale rappresentante e difesa dall'avv. Laura Rizzo, ha proposto ricorso per ingiunzione contro il comune di Realmonte per il pagamento di un intervento per un importo complessivo di euro 915,00 iva inclusa,

che con Decreto Ingiuntivo n. 413/17 del 13/05/2017 - RG 1414/2017 - notificato all'Ente in data 10/11/2017 con prot. n. 12368 emesso da Giudice di Pace di Agrigento, si intimava di pagare la superiore somma oltre interessi e spese legali;

che il Decreto Ingiuntivo non veniva opposto da parte dell'Ente e a sua volta veniva dichiarato esecutivo ex art 647 cpc, munito di formula esecutiva in data 19/05/2017, notificato in data 07/06/2017 prot. 6125;

che il Tar Sicilia sezione terza, con sentenza n. 2714/2018 ha ordinato il comune di Realmonte di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al Dì per l'importo non ancora corrisposto, entro giorni 60 dalla notifica della sentenza;

che l'Ente si è reso inadempiente, il Prefetto di Agrigento per l'esecuzione del giudicato ha nominato Commissario ad Acta il Dott. Angelo Sajeve in data 19/03/2019;

che come contenuto nell'art. 194 TUEL, il quale prevede che con delibera consiliare ex art. 193 comma 2, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

che la proposta di deliberazione del Commissario ad Acta è provvista del parere in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile, rispettivamente dal Responsabile del III° Settore e dal Responsabile del II° Settore.

vista la circolare n. FI 21/93 del 20/09/1993, la sentenza del Tar rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lettera a del DLgs 26/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il DLgs del 18/08/2000 n. 267;


si esprime nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente, parere favorevole sulla proposta di atto deliberativo da sottoporre al Commissario ad Acta inviata a mezzo pec del 29/03/2019 ore 8,39 avente per oggetto - riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n° 267/2000 per sentenza n° 2714/18 del TAR Regionale per la Sicilia - Ecoin srl contro Comune di Realmente -.

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

Dott. Carotelo Di Caro Catarratto

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Angelo Sajevo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Realmonte, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il : _____


decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Dalla residenza municipale, li 05.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella



Di 6



Deliberazione di C.C.n. M /2019- Oggetto: "Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del Decreto Lg.vo n°267/2000 per Sentenza n°2714/18 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Ecoit s.r.l. contro Comune di Realmonte.